

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rep. n.649/2022

**CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI SEGUENTI SERVIZI:
 LOTTO 1 SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA PRESSO LE
 STRUTTURE EDUCATIVE E DELL'INFANZIA COMUNALI - CIG
 8987282BB7; LOTTO 2 SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVA
 POMERIDIANA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - CIG
 8987384FE2**

L'anno 2022 - duemilaventidue - addì 28 (ventotto) del
 mese di giugno presso la Sala riunioni dell'ufficio contratti
 del Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste,

AVANTI A ME

- Dott.ssa Giuseppina Cruso, Segretario Generale del
 Comune di Monza, domiciliata per la carica presso la sede
 Municipale, in assenza di testimoni per espressa rinuncia
 delle parti, sono personalmente comparsi:

- Dott. Michele Siciliano, nato a _____ il
 _____ " quale interviene in questo Atto in qualità di
 Dirigente del Settore Istruzione, Sistema Bibliotecario,
 domiciliato per la carica presso la sede Municipale, nonché
 nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monza,
 nel prosieguo "Comune", C.F.: 02030880153;

E

COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0120851/2022 del 28/06/2022
Class.: 7.2 «ASILI NIDO E SCUOLA MATERNA»
Firmatario: GIUSEPPINA CRUSO, MICHELE SICILIANO, MAURO LUIGI ENRICO QUATELA

- Sig. Quatela Mauro Luigi Enrico, nato a [redacted] il [redacted] CF: [redacted] che interviene in questo Atto in qualità di Legale Rappresentante della società Marta Società Cooperativa Sociale - Onlus - C.F./P.I.V.A.:01341140182 con sede legale in Sannazzaro De' Burgondi (PV) - 27039 - via Traversi n. 13/15 - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Pavia al REA n. PV -180266, nel prosieguo denominato "Appaltatore";

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Detti Componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certa, mi chiedono di ricevere questo atto.

Premesso che:

- In esecuzione della Determinazione Dirigenziale N.1882 del 19/11/2021 (esecutiva il 22/11/2021), è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi ausiliari e del servizio di attività educativa pomeridiana presso gli asili nido comunali, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, comma 3 del predetto decreto legislativo, suddiviso in due lotti:

- Lotto 1: servizi ausiliari e di assistenza presso le strutture educative e dell'infanzia comunali, per un periodo di mesi 18 con eventuale opzione di rinnovo di mesi 11 ed eventuale proroga di mesi 6 - CIG 8987282BB7;
- Lotto 2: servizio di attività' educativa pomeridiana presso gli asili nido comunali per un periodo di mesi 18 con eventuale opzione di rinnovo di mesi 11 ed eventuale proroga di mesi 6 - CIG 8987384FE2;
- con Determinazione Dirigenziale N. 703 del 03/05/2022 (esecutiva il 05/05/2022), a seguito dell'esperimento della procedura di gara, i servizi oggetto del presente contratto sono stati aggiudicati alla società MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale a Sannazzaro De' Burgondi (PV);
- la predetta cooperativa rientra nelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) previste dall'art.10 del Decreto Legislativo N.460 del 04/12/1997 e, conseguentemente ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 dello stesso decreto, è esente dall'imposta di bollo;
- sono decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva a tutti partecipanti;
- è stata presentata, ex D.P.C.M. 187/91, la dichiarazione circa la composizione societaria;
- in data 28/04/2022 (Prot. Comune di Monza N.84521/22) è pervenuto il riscontro alla richiesta di Informazione

Antimafia presentata in data 11/04/2022 (Prot.N.PR_PVUTG_Ingresso_0021316) tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia nei confronti della predetta cooperativa e dallo stesso non risultano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. N.159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6 del medesimo decreto legislativo;

- l'impresa ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrattare di cui all'art.53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001;
- l'impresa è risultata in possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;;
- il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per il presente affidamento è il dott. Michele Siciliano.
- i servizi hanno avuto inizio nelle more di stipula del presente atto come risulta dalla comunicazione di avvio anticipato Prot.117540/2022.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Premesse - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Oggetto - Il Comune di Monza affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve alcune, l'appalto relativo ai servizi ausiliari e di assistenza presso le strutture educative e dell'infanzia comunali (Lotto 1) ed al servizio di attività

educativa pomeridiana presso gli asili nido comunali (Lotto 2), così come meglio definito nelle disposizioni dei Capitolati Speciali d'Appalto e nelle offerte presentate in sede di gara.

Art.3 Durata del contratto - Il contratto ha avuto decorrenza dal 01/06/2022 ed avrà termine il 30/11/2023. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.50/2016, per un ulteriore periodo di 11 (undici) mesi e di prorogare, ai sensi dell'art.106, comma 11 del predetto decreto legislativo, per un periodo di 6 (sei) mesi la durata dei servizi, fino all'espletamento di nuova gara per l'individuazione del nuovo contraente. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale.

Art.4 Corrispettivo - Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato nel modo seguente:

per il LOTTO 1 € 3.544.234,37.=

(tremilicinquecentoquarantaquattromiladuecentotrentaquattro/37), al netto del ribasso percentuale del 9,36%, offerto sull'importo posto a base di gara previsto per lo

svolgimento del servizio per n.18 (diciotto) mesi, con l'eventuale rinnovo di n.11 (undici) mesi e con l'ulteriore proroga tecnica di n.6 (sei) mesi, oltre a €39.798,90.= (trentanovemilasettecentonovantotto/90) per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, più I.V.A. nella misura di legge;

per il LOTTO 2 € 1.258.982,95.=
(unmilione duecentocinquantottomilanovecentottantadue/95), al netto del ribasso percentuale del 8,20%, offerto sull'importo posto a base di gara previsto per lo svolgimento del servizio per n.18 (diciotto) mesi, con l'eventuale rinnovo di n.11 (undici) mesi e con l'ulteriore proroga tecnica di n.6 (sei) mesi, oltre a € 13.762.28.=(tredicimilasettecentosessantadue/28) per gli oneri della la sicurezza, non soggetti a ribasso, più I.V.A. nella misura di legge.

Il corrispettivo è dato dall'importo della prestazione oraria di aggiudicazione moltiplicato per il numero di ore effettivamente prestate nel periodo di fatturazione, oltre IVA nella misura di legge.

I pagamenti avverranno nei termini e con le modalità di quanto disposto dal D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs.n.192/2012, previo accertamento della regolarità dell'esecuzione dell'appalto, nonché di quella contributiva dell'Appaltatore. In caso di inadempienza, il Comune

procederà ai sensi dell'art.30, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016.

Le fatture mensili posticipate saranno emesse in relazione alle prestazioni effettivamente svolte. La liquidazione di quanto dovuto sarà subordinata al ricevimento da parte del Comune di un riepilogo mensile delle prestazioni rese nelle diverse strutture, redatto dall'Appaltatore, compilando un prospetto che sarà fornito dal Servizio Attività Educative prima infanzia, debitamente firmato. Tale prospetto riepilogativo costituirà la base per la predisposizione della fattura; l'esito positivo del conseguente controllo comporterà l'autorizzazione al pagamento della fattura stessa.

Ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016, qualora in corso di esecuzione dei servizi si renda necessario una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di chiusura dei servizi per ragioni non previste dal calendario educativo, da disposizioni normative o da esigenze connesse all'andamento della pandemia, la prestazione non erogata non sarà corrisposta dal Comune.

Art.5 Revisione prezzi - Eventuali richieste di revisione prezzi avanzate dall'Appaltatore potranno essere operate ai sensi dell'art.1664 del C.C. ovvero qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi determinanti per il contratto, superiori al 10% e limitatamente per quella differenza che ecceda il decimo.

Art.6 Fatturazione elettronica - Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, l'Appaltatore si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013 indirizzandole al Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza UF3A7H. Oltre al Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente l'Appaltatore dovrà altresì indicare nella fattura anche il "Codice Identificativo Gara" (CIG). Le fatture emesse in formato cartaceo dall'Appaltatore verranno rifiutate dal Comune di Monza, che non procederà al pagamento.

Art.7 Tracciabilità dei Flussi Finanziari - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno

reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate del codice CIG di gara, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del conto corrente “dedicato” di cui alla nota del 03/06/2022, considerata parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore si obbliga:

- a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale);
- ad inserire in eventuali contratti di subappalto o in subcontratti una clausola con la quale i propri subappaltatori/subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del Comune gli eventuali contratti di subappalto o di subcontratti, affinché il Comune verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
- a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente il

comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Appaltatore in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto si impegna a comunicare il codice CIG dell'appalto al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato riportando il codice CIG dallo stesso comunicato.

Art.8 Modalità di esecuzione e allegati - L'appalto viene affidato dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle condizioni e delle modalità risultanti dal presente atto, nonché dai seguenti documenti:

1. Capitolati Speciali d'Appalto;
2. Offerte tecniche;
3. Offerte economiche;
4. Codice Etico;
5. Nota conto dedicato.

Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono acquisiti agli atti del fascicolo e sono parte integrante del contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente

contratto si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

Art.9 D.U.V.R.I. - A norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sono stati predisposti a cura del Comune di Monza i Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), sottoscritti dalle parti per accettazione, agli atti del servizio Prot.n.119684/2022.

Art.10 Obblighi dell'Appaltatore - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di applicare quanto previsto:

- dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla normativa relativa al lavoro dipendente, alla previdenza ed all'assistenza;
- dalla normativa sul rispetto degli obblighi ambientali e sociali come richiamata nei CSA.

L'Appaltatore inoltre, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 50/16, dichiara di applicare al personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto il contratto collettivo del Settore Cooperative del Settore socio-sanitario-assistenziale-educativo. L'Appaltatore è tenuto, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento vigente nel Comune nel periodo di esecuzione del presente contratto (la versione del codice vigente è pubblicata sul sito internet comunale <http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-e-trasparente/Disposizioni-general/codici-di-condotta/>)

pena la risoluzione.

Art.11 Clausola Sociale - L'Appaltatore, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.50/2016, dovrà promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato prevedendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81, in conformità agli artt.13 e 14 dei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore, sulla base di quanto previsto dalla Linee Guida A.N.A.C. n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" (Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019), di fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale. In particolare, l'Appaltatore deve fornire l'elenco del personale impiegato nell'appalto in argomento con indicazione del numero di unità, del monte ore, del CCNL applicato, della qualifica, dei livelli retributivi, degli scatti di anzianità, della sede di lavoro e della eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Art.12 Cessione - Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto

previsto dall'art.106, c.1, lett. d, del citato decreto legislativo.

Art.13 Subappalto - Le parti, si danno reciprocamente atto, che in sede di offerta, l'Appaltatore non ha espresso l'intenzione di avvalersi del subappalto, pertanto lo stesso non è ammesso.

Il subappalto è ammesso esclusivamente per gli interventi di manutenzione delle attrezzature/macchinari di cui all'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al Lotto 1 e per le pulizie aggiuntive di cui al progetto tecnico.

Art.14 Cauzione definitiva - Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016 l'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito le seguenti cauzioni definitive:

di€177.211,72 (centosettantasettemiladuecentoundici/72)
a mezzo polizza fidejussoria n.1877106 emessa in data 27/05/2022, integrata di €1.990,00 (millenovecentonovanta/00) con successiva appendice n.1 del 21/06/2022 per il lotto 1;

di€ 62.949,15 (sessantaduemilanovecentoquarantanove/15)
a mezzo polizza fidejussoria n.1877104 emessa in data 27/05/2022 integrata di € 688,00 (seicentottantotto/00) con successiva appendice n.1 del 21/06/2022 per il lotto 2;
rilasciate dall'istituto Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di

Milano, ridotte del 50%, essendo in possesso di certificato ISO 9001:2015 n.CQ4796/1 valido fino al 28/05/2023, rilasciato dall'Ente Certificatore SMC, secondo quanto disposto dall'art.93 c.7 del D.Lgs 50/2016.

Il comune avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall'art. 103 c.1 e 2 del D.Lgs 50/2016. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, qualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia stata escussa in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito e cessa di avere effetto ed è automaticamente svincolata alla emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento servizi o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Art. 15 Responsabilità dell'Appaltatore - La responsabilità per danni cagionati a persone o cose in corso dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse è senza

riserva alcuna a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore a tale scopo, in conformità agli art.14 e 15 dei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto, ha trasmesso al Comune copia della polizza assicurativa n.50 11695TA del 05/11/2014, in corso di validità, integrata con successiva appendice del 15/06/2022 nella quale si precisa che la suddetta polizza copre il servizio svolto per conto del Comune di Monza con riferimento ad entrambi i lotti, stipulata presso SARA ASSICURAZIONI S.P.A., che si impegna a mantenere attiva per tutta la durata del contratto, consegnando copia al Comune dei premi quietanzati alle scadenze anniversary.

Art.16 Penali - In caso di mancato rispetto delle prescrizioni per l'esecuzione del servizio, si applicheranno le penali previste dagli art.22 e 23 dei rispettivi C.S.A.

Art.17 Risoluzione - Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, del codice degli appalti (art.108 del D.Lgs. 50/16), nonché alle prescrizioni capitolari (Artt. 29 e 30 dei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto). Il contratto è

risolto ai sensi dell'art.1456 del c.c. - *clausola risolutiva espressa* - in caso di:

- accertamento delle situazioni previste dall'art.108 c.2 lett. b) del D.Lgs n.50 del 2016;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e di cui all'art. 92 c. 2, 3,4 del D. Lgs. 159/2011;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- accertata inosservanza del Codice di Comportamento adottato da Comune di Monza;
- applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale (art. 113 bis D.Lgs 50/16);
- subappalto non ammesso;

E' prevista la risoluzione del contratto nel caso in cui i parametri delle convenzioni Consip S.p.A. (art.26, comma 1 della L.n.488/1999) successivamente intervenute, risultino migliorativi rispetto a quelli contenuti nell'affidamento originario e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche più favorevoli per l'Ente (art.1 del D.L. n.95/2012 convertito con modificazioni della L.n.135/2012).

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la

cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

E' altresì piena facoltà del Comune di risolvere il contratto nel caso in cui l'Appaltatore decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

Art.18 Recesso - Il Comune può recedere, in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016. In tal caso l'Appaltatore ha il diritto di percepire esclusivamente il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art.19 Variazione struttura e/o assetto aziendale - L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi e di controllo, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla L. 159/2011 (art. 85). La mancata comunicazione nei termini, potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Art.20 Domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto, L'Appaltatore elegge domicilio presso gli uffici della società cooperativa con sede nel Comune di Sesto S. Giovanni (MI) - 20099 - Via Fermi 19/B bis.

Art.21 Oneri e Spese - Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto è soggetto a

registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/86.

Art.22 Controversie - Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Monza.

Art.23 Clausole vessatorie - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore, dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli art.3 Durata, art. 4 Corrispettivo, art.5 Revisione prezzi, art.10 Obblighi dell'Appaltatore, art.15 Responsabilità dell'Appaltatore, art.16 Penali, art.17 Risoluzione, art.18 Recesso, art.19 Variazione struttura e/o assetto aziendale, art.22 Controversie.

Art.24 Acquisizione dati - I dati acquisiti dall'Appaltatore per e nell'espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto al Comune di Monza. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti il servizio, devono essere trasmessi al Comune di Monza in formato aperto.

Art.25 Privacy - Tutti i dati personali comunicati da

ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

LTA s.r.l. nella persona di Luigi Recupero.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, Comune di Monza in qualità di titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno (outsourcer) a MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, come previsto dall'art. 28 del

Regolamento 679/2016/UE.

L'atto di nomina sottoscritto dalle parti costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, benché non materialmente allegato.

Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto delegandone la lettura al funzionario dell'Ufficio Contratti Sig.a Frigerio Antonella, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni e in particolare delle clausole vessatorie elencate all'art.23, con me Segretario Generale, Ufficiale Rogante, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- Sig. Quatela Mauro Luigi Enrico mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

- il Dirigente dott. Michele Siciliano, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

verificate a mia cura in data odierna ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Io Segretario Comunale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n. 21 pagine, scritte con mezzo

elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giuseppina Cruso

**Atto esente dall'imposta di bollo - Tabella All. B D.P.R.
642/1972 art. 27-bis**

